

(Codice interno: 391921)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 392 del 02 aprile 2019

Approvazione del Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 12 del 22/02/2019.*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva il Bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019. Il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 "*Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie*" prevede un contributo regionale, il cosiddetto "Buono-Scuola", finalizzato al concorso delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Nel presente provvedimento si prevede, ai sensi di tale legge, l'approvazione del Bando che definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019.

Il contributo è concesso alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76;
- istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (L. 03/2/2006, n. 27; D.M. 29/11/2007, n. 263; D.M. 10/10/2008, n. 82), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.);
- istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.

Si evidenzia che possono iscriversi alla scuola primaria anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/4/2019 (articolo 2, comma 1, lett. e, della L. 28/3/2003, n. 53; articolo 4, comma 2, del D.P.R. 20/3/2009, n. 89).

In relazione agli studenti disabili si sono riscontrate alcune criticità che hanno compromesso il loro successo scolastico.

Si è verificato infatti che alcuni di essi, anche maggiorenni, non sono stati accettati dalle Istituzioni sopra elencate, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica utilizzate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare sul territorio offerte scolastiche e formative diverse, consentendo così agli studenti disabili, a seguito della loro frequenza presso altre Istituzioni, di conseguire risultati positivi, adeguatamente e regolarmente certificati.

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- b. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2016-2017 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non

paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;

- c. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2018-2019 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto b), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.

In riferimento alle famiglie numerose, vale a dire quelle con un numero di figli pari o superiore a quattro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/07/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".

In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo "Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

In particolare, si ritiene di poter assegnare, alle famiglie in questione, il contributo "Buono-Scuola" fino agli importi massimi della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal Bando di tale contributo per gli studenti disabili.

Per la determinazione della situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per ottenere il contributo, si applica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Tale indicatore tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e immobiliari e della composizione del nucleo familiare.

Al riguardo si conferma l'applicazione dell'ISEE sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0 a € 40.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0 a € 60.000,00).

In analogia con gli anni precedenti, si ritiene di far presentare la domanda del contributo relativo all'Anno scolastico-formativo 2018-2019 dal 2 maggio 2019 al 3 giugno 2019.

Il Bilancio regionale di previsione 2019-2021, approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018, ha stanziato per l'iniziativa € 2.000.000,00.

Il Bando per la concessione del contributo per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019 è esposto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In merito ad esso la Sesta Commissione Consiliare, competente in materia di istruzione, ha rilasciato il parere favorevole n. 385 nella seduta del 13/03/2019.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione.

In merito alla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 86691 del 01/03/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 1 del 19/01/2001 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie";

VISTO l'art. 8 della L.R. 31/03/2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", così come modificata dalla L.R. 20/04/2018, n. 15;

VISTO l'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 43 del 14/12/2018: "Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2019";

VISTA la L.R. n. 44 del 14/12/2018 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2019-2021;

VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;

VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA la DGR n. 1402 del 17/07/2012 "Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2012";

VISTA la Deliberazione/CR n. 12 del 22/02/2019 "Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare. Articolo 4, comma 2, L.R. 19/1/2001, n. 1.";

VISTO il parere favorevole n. 385 della Sesta Commissione Consiliare rilasciato in data 13/03/2019;

VISTO il parere favorevole della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione n. 86691 del 01/03/2019.

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare il Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019, esposto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in € 2.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, non aventi natura commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061516 del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, denominato "*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione LR. 19/01/2001, n.1*";
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si dovesse rendere necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_scuola.



ALLEGATO A DGR nr. 392 del 02 aprile 2019

pag. 1 di 7

BANDO
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-2019

Articolo 1
Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso ai richiedenti di cui all'articolo 2 per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2018-2019.
2. In caso di studente disabile il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2018-2019.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
 - b) documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite. A tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo citato per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/6/2003, al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, all'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, al D.Lgs. 13/4/2017, n. 63, nonché dalle altre normative regionali.
5. Il contributo non può essere concesso per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc....

Articolo 2
Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.



c21daeed



ALLEGATO A DGR nr. 392 del 02 aprile 2019

pag. 2 di 7

2. Il richiedente deve:

- a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - studente iscritto (se maggiorenne).
- b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2019:
- da € 0 a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e di famiglie numerose;
 - da € 0 a € 60.000,00 in caso in caso di studenti disabili;
 - il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159.
- c) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.

3. Lo studente deve:

- a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione:
- scolastiche statali: primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
 - scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
 - scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
 - formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - qualunque tipo di istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 1. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104;
 2. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2016-2017 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 3. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2018-2019 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto 2), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.
- b) avere la residenza nel territorio della regione Veneto;
4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 3**Importi massimi del contributo**

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:



c21daeed



ALLEGATO A DGR nr. 392 del 02 aprile 2019

pag. 3 di 7

Fasce di ISEE	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di I°	– Secondaria di II° – Formativa del II° ciclo
1 (da € 0 a € 15.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 15.000,01 a € 30.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 30.000,01 a € 40.000,00)	310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
3. In riferimento agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di € 15.000,00.
5. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.
6. Se le risorse stanziante nel bilancio regionale 2019-2021 non saranno sufficienti ad assegnare e pagare gli importi di cui al precedente comma 1, gli stessi sono ridotti nella medesima proporzione per tutti i beneficiari.

Articolo 4
Ripartizione delle risorse

1. Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili ed a quelli appartenenti a famiglie numerose.
2. Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati ed a quelli appartenenti a famiglie non numerose.

Articolo 5
Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.



c21daeed



**Articolo 6
Procedura****1. Il richiedente:**

dal 2/5/2019 ed entro il termine perentorio del 3/6/2019 (ore 12,00):

- a) compila ed invia via web la domanda di "BUONO-SCUOLA", seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
- b) si reca presso l'Istituzione scolastica-formativa frequentata dallo studente ed esibisce i seguenti documenti:
 - un proprio documento di identità/riconoscimento;
 - se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido;
 - domanda firmata con il codice identificativo;oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invia all'Istituzione scolastica-formativa copia dei suindicati documenti, nonché la domanda firmata, con una delle seguenti modalità:
 - fax;
 - raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
 - all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
 - tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi;
- c) dichiara, nel modulo di domanda, tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

2. L'Istituzione scolastica-formativa:

- a) dà la più ampia diffusione all'iniziativa;
- b) fino al 30/4/2019, nella persona del Dirigente dell'Istituzione scolastica-formativa, ha la possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA "BUONO-SCUOLA", che troverà nella pagina internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO;
- c) dal 2/5/2019 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/6/2019: ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> ed invierà le domande, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
L'Istituzione scolastica-formativa risulta responsabile dell'istruttoria e dell'invio delle domande alla Regione.

3. La Regione:

entro il 15/8/2019, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, assegna il contributo alle famiglie.



c21daeed



Articolo 7**Comunicazione ai beneficiari**

1. I richiedenti prendono conoscenza dell'esito della propria domanda mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.
2. I soggetti non ammessi possono proporre contro il provvedimento di rigetto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 8**Cause di esclusione dal contributo**

Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
- b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
- c) la residenza dello studente fuori della regione Veneto;
- d) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
- e) la carenza dell'ISEE 2019 del richiedente e del suo nucleo familiare;
- f) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 40.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 60.000,00 (se lo studente è disabile);
- g) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
- h) la spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad € 200,00;
- i) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 3/6/2019;
- l) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 3/6/2019, dei seguenti documenti:
 - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
 - in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido del richiedente;
 - domanda firmata con il codice identificativo;
- m) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;
 - iscrizione dello studente all'Istituzione scolastica-formativa nell'Anno scolastico-formativo 2018-2019;
 - in caso di iscrizione ad un'Istituzione formativa accreditata:
 - frequenza nell'Anno scolastico-formativo 2018-2019 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale o di un percorso di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compreso il percorso sperimentale del sistema duale, attivato in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - spesa per iscrizione e frequenza;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'Istituzione scolastica-formativa:
 - spesa per l'insegnante di sostegno;



c21daeed



ALLEGATO A DGR nr. 392 del 02 aprile 2019

pag. 6 di 7

- in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
presenza dell'insegnante di sostegno presso l'Istituzione scolastica-formativa;
- n) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/6/2019.

**Articolo 9
Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione del contributo.
3. Qualora la comunicazione della variazione non fosse effettuata, il contributo concesso resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e comunque fino al compimento della prescrizione.

**Articolo 10
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

**Articolo 11
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o il beneficiario decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà, oltre agli altri accessi, anche dell'accesso alla seguente banca dati:
a) attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
4. La comunicazione di avvio del procedimento di controllo sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiedente prenderà conoscenza dell'esito del procedimento di controllo mediante l'accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata.



c21daeed



Articolo 12
Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR e secondo le finalità connesse all'espletamento del bando.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della U.O. Istruzione e Università, Dott. Franco Sensini.

Il *Data Protection Officer* ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it.



c21daeed

